



Perugia, li 24 luglio 2020
Prot. n. 1067

Spett.le Regione Umbria
Servizio Geologico
c.a. Dott. Geol. Andrea Motti

Oggetto: Microzonazioni sismiche di livello III ed art. 21 Norme Deontologiche - Obbligatorietà distinzione prestazione professionale e prestazione imprenditoriale.

Egregi

con la presente l'Ordine dei Geologi della Regione Umbria intende rammentare l'obbligo da parte dei geologi liberi professionisti di distinguere gli onorari professionali riguardanti l'attività professionale in senso stretto (di studio, rilevamento, analisi dati, elaborazioni di cartografie ed elaborati grafici, stesura della relazione, eccetera) dall'attività di esecuzione delle indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche, in sede di presentazione delle offerte. A tal proposito i geologi professionisti sono tenuti al rispetto dell'art. 21 delle **"Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione di Geologo in Italia"** in base al quale: *"Gli interventi professionali, in cui il professionista incaricato sia anche cointeressato come titolare di servizi imprenditoriali (ditta regolarmente iscritta negli elenchi delle imprese), dovranno essere mantenuti distinti in modo che la committenza abbia ben chiara la distinzione delle prestazioni: quella professionale soggetta alle vigenti norme deontologiche e quella imprenditoriale rispettosa delle proprie normative"*.

Per quanto sopra, le stazioni appaltanti dovranno chiedere la chiara distinzione nell'offerta dell'onorario professionale dall'attività di esecuzione delle indagini, che potrà anche essere svolta ricorrendo al subappalto, nei limiti previsti dalla normativa vigente, ovvero indicati dalla stazione appaltante, fatta salva la possibilità per la stessa di attivare due distinte procedure per il conferimento degli incarichi riferiti alle due diverse componenti dell'attività.

Confidando in una scrupolosa applicazione delle disposizioni, salutiamo cordialmente.

Il Presidente
Dott.Geol. Filippo Guidobaldi

